



*Città di Castenaso*

AREA TECNICA PATRIMONIO

U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 / 2025**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA IN VIA G. GOZZADINI DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ, O IN "DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA", DEI RESIDENTI I CIVICI NN. 1-3-5-7-9-11 DELLA STESSA VIA G. GOZZADINI**

**IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.**

DATO ATTO che a questa Amministrazione Comunale sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini residenti circa la difficoltà nel poter sostare i loro automezzi nella Via G. Gozzadini, dovuta alla situazione di importante presenza di veicoli di pendolari in concomitanza delle attività sportive giornalmente programmate nel centro sportivo adiacente;

PRESO ATTO delle specifiche sollecitazioni dei cittadini residenti nella predetta Via G. Gozzadini, in particolare del tratto compreso dal civico n. 1 al civico 11;

CONSIDERATO che tale situazione genera problemi di viabilità la cui soluzione non si ritiene più procrastinabile;

CONSIDERATO INOLTRE che, la zona nella quale è inserita la Via Gozzadini è posizionata all'interno del centro abitato di Villanova di Castenaso, è costituita da numerosi edifici residenziali con presenza di strutture destinate all'attività sportiva, è percorsa da un consistente volume di traffico veicolare che ne determina condizioni per le quali può essere intesa di "particolare rilevanza urbanistica", circostanza necessaria e propedeutica per determinarne condizioni specifiche del traffico;

VISTO:

- il comma 9 dell'Art. 7 del Codice della Strada che testualmente cita: *"I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di*

*urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi”.*

- Il comma 11 dell'Art. 7 del Codice della Strada che testualmente cita: *“Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso”.*

#### ATTESO CHE:

- che per quanto sopra il Comune può delimitare le zone di particolare rilevanza urbanistica, all'interno delle quali attuare specifiche disposizioni per la regolamentazione del traffico e/o sosta, al fine di migliorare la qualità ambientale e la vita dei residenti;
- con Deliberazione n. 89 del 13.07.2023 la Giunta Comunale ha istituito, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", la *“Zona di particolare rilevanza urbanistica”* comprendente l'intera area urbana/residenziale nella quale è inserita la Via G. Gozzadini;
- nella fattispecie si raccomanda l'adozione di tali provvedimenti all'interno delle zone ove sono presenti tensioni, sia dovute all'elevata presenza di veicoli in sosta e/o in transito, sia a causa di condizioni urbane particolarmente nevralgiche;

ACCERTATO che il problema della sosta nella Via G. Gozzadini presenta situazioni che meritano attenzione, soprattutto nell'area compresa tra il civico n.1 ed il civico n.11;

RILEVATO che il provvedimento da definirsi dovrà avere lo scopo principale di portare sollievo alla domanda di sosta dei residenti i civici dal n.1 al n.11 della richiamata Via, nonché di disincentivare la sosta dei pendolari, non escludendo a priori la possibilità di adottare altri interventi in modo da raggiungere l'obiettivo in modo graduale;

ATTESO che nella citata Deliberazione n. 89 del 13.07.2023 viene espressamente istituita, in via sperimentale, la *“Zona di particolare rilevanza urbanistica - Zona A”* in Via Gozzadini (tratto civici 1-11), con la quale si autorizza la sosta esclusiva e gratuita degli automezzi di proprietà, ovvero assegnati *“in uso esclusivo”* ai residenti della Via G. Gozzadini civici 1-3-5-7-9-11, unicamente nei due parcheggi costituiti da n. 32 stalli di sosta *“a pettine”*, dislocati ad Est della carreggiata stradale, in adiacenza ai civici stessi;

ATTESO che nella successiva Deliberazione n. 90 del 24.07.2025 viene istituita, in via definitiva, la suddetta *“Zona di particolare rilevanza urbanistica - Zona A”* in Via Gozzadini (tratto civici 1-11), confermando le disposizioni adottate in via sperimentale con la Deliberazione n. 89/2023, e stabilendo in modo permanente la riserva della sosta esclusiva e gratuita per i veicoli di proprietà, ovvero assegnati in uso esclusivo, ai residenti dei civici 1, 3, 5, 7, 9 e 11 della medesima via, nei 32 stalli di sosta *“a pettine”* situati lungo il margine Est della carreggiata, in corrispondenza dei predetti civici;

CONSIDERATO altresì che i criteri e le modalità per il rilascio del relativo permesso di sosta sono definiti nella medesima Deliberazione n. 90 del 24.07.2025;

VISTI:

- gli Artt. 5 (comma 3), 6 (comma d), 7 (comma 1, lettera a) e 37 del D. L.gs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e ii. ;
- Il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii;
- l'Art. 107 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **ORDINA**

**NELLE DUE AREE DI PARCHEGGIO POSTE SUL LATO EST DELLA CARREGGIATA DELLA VIA G. GOZZADINI IN ADIACENZA AI CIVICI 1-3-5-7-9-11, COSTITUITE DA COMPLESSIVI N. 32 STALLI “A PETTINE”, LA SOSTA ESCLUSIVA E GRATUITA DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ OVVERO ASSEGNATI CON ALTRO VALIDO TITOLO DI “DISPONIBILITA’ ESCLUSIVA”, DEI RESIDENTI I CIVICI NN. 1-3-5-7-9-11 DELLA STESSA VIA G. GOZZADINI.**

## **DISPONE**

- Che le due aree innanzi indicate, così destinate alla sosta esclusiva, assumano la denominazione di “Zona A”;
- Che ai fini della legittimazione della sosta i veicoli autorizzati dovranno esporre in maniera visibile nel parabrezza anteriore l’apposito permesso rilasciato dal Comune;
- Che tutte le operazioni necessarie siano eseguite dal personale dell’Unità Operativa Lavori Pubblici del Comune di Castenaso, previa l’apposizione della segnaletica necessaria, ai sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento C.d.S.) e comunque nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia;
- Che quanto dettato dalla presente ordinanza acquisisca efficacia a seguito dell’avvenuta installazione della specifica segnaletica stradale;

## **AVVERTE**

Ai sensi dell’Art. 3, c. 4° della L. 07.08,1990 n. 241 e ss.mm.ii., contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;

- Straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## **AVVISA**

A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08,1990 n. 241 e ss.mm.ii., l'estensore della presente Ordinanza è la Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio che si è avvalsa nel caso in specie del personale del proprio Servizio;

Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità;

Trasmette la presente ordinanza:

- per l'esecuzione, all'Unità Operativa Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- per dovuta conoscenza, al Comando della Polizia Locale di Castenaso, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castenaso ed all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Li, 30/07/2025

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O  
MALAGUTI SILVIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)